

Bruxelles, 18 giugno 2026
(OR. en)

10852/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0171 (NLE)**

**ECOFIN 853
UEM 281
FIN 920
ECB
EIB**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	18 giugno 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 309 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza del Lussemburgo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 309 final.

All.: COM(2026) 309 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.6.2026
COM(2026) 309 final

2026/0171 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della
valutazione del piano per la ripresa e la resilienza del Lussemburgo**

{SWD(2026) 167 final}

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza del Lussemburgo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte del Lussemburgo il 30 aprile 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 13 luglio 2021 il Consiglio ha approvato la valutazione positiva mediante una decisione di esecuzione ("decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021")². La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 è stata modificata dalle decisioni di esecuzione del Consiglio del 17 gennaio 2023³, del 23 settembre 2024⁴, del 14 aprile 2025⁵ e del 13 novembre 2025⁶.
- (2) Il 29 maggio 2026 il Lussemburgo ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. Il Lussemburgo ha presentato quindi un PRR modificato.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (3) Le modifiche del PRR presentate dal Lussemburgo a causa di circostanze oggettive riguardano otto misure.

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>.

² Cfr documenti ST 10155/21 INIT; ST 10155/21 ADD 1.

³ Cfr documenti ST 16022/22 INIT.

⁴ Cfr documenti ST 12569/24 INIT; ST 12569/24 ADD 1.

⁵ Cfr documenti ST 7450/25 INIT; ST 7450/25 ADD 1.

⁶ Cfr documenti ST 14446/25 INIT; ST 14446/25 ADD 1.

- (4) Il Lussemburgo ha spiegato che una misura è ormai in parte irrealizzabile a causa della domanda di sostegno inferiore alle attese. Si tratta della misura LU-C[C4A]-I[I3] – Costruzione di unità di produzione fotovoltaica in locali commerciali. Su questi presupposti, il Lussemburgo ha chiesto che tale misura sia modificata. È opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021.
- (5) Il Lussemburgo ha spiegato che sette misure sono state modificate per attuare alternative migliori che consentano di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare la decisione di esecuzione del Consiglio, garantendo tuttavia il conseguimento delle finalità di tali misure. Si tratta delle misure LU-C[C2A]-I[I] – Regime di sostegno per i punti di ricarica, LU-C[C3B]-I[I1] – Gestione elettronica dei documenti e gestione dei fascicoli, LU-C[C3B]-I[I3] – eADEM, LU-C[C3B]-I[I4] – Piattaforma nazionale per la gestione delle indagini pubbliche, LU-C[C4A]-I[I1] – Promozione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa, LU-C[C4A]-I[I3] – Costruzione di unità di produzione fotovoltaica in locali commerciali e LU-C[C4A]-I[I4] – Misura rafforzata: investimento [2A-4]: Regime di sostegno per i punti di ricarica. Su questi presupposti, il Lussemburgo ha chiesto che tali misure siano modificate. È opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021.
- (6) In seguito alla riduzione del livello di attuazione di una misura a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241, il Lussemburgo ha chiesto di utilizzare le risorse liberate da tale riduzione per innalzare il livello di attuazione di una misura. Si tratta della misura LU-C[C4A]-I[I2] – Promozione della mobilità attiva e a zero emissioni. Su questi presupposti il Lussemburgo ha chiesto di innalzare il livello di attuazione di una misura. È opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021.

Valutazione della Commissione

- (7) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.
- (8) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dal Lussemburgo non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 in relazione alla pertinenza, all'efficacia, all'efficienza e alla coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), d bis), d ter), e), f), g), h), i), j) e k), del regolamento (UE) 2021/241.

Valutazione positiva

- (9) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato da parte della Commissione, che ha constatato che il PRR rispetta i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato.

Contributo finanziario

- (10) I costi totali stimati del PRR modificato del Lussemburgo ammontano a 241 100 776 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è pari al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per il Lussemburgo, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento

(UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ e in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato del Lussemburgo dovrebbe essere pari a 241 100 776 EUR. Il contributo finanziario messo a disposizione del Lussemburgo rimane pertanto invariato.

- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021.
- (12) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR modificato del Lussemburgo sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 2
Modifiche

La decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza del Lussemburgo è così modificata:

l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3
Destinatario

Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

⁷ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj>).